



Ministero della Salute

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16 ter concernente la Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'art. 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente "Riordino del sistema di formazione continua in medicina" (Rep. Atti n. 168/CSR) che ha ridefinito la composizione e l'articolazione organizzativa della suddetta commissione;

VISTO l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in base al quale la suddetta commissione è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel citato Accordo;

VISTO l'art. 2, comma 358 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 in base al quale i contributi alle spese previsti al citato articolo 92 comma 5 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della suddetta commissione e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo 1° agosto 2007;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e, in particolare l'art. 6, comma 1, a tenore del quale *"la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera"*;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 concernente *"il nuovo sistema di formazione continua in medicina – accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero, liberi professionisti"* (Rep. atti n. 101/CSR), recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'11 agosto 2010;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017 sul documento *"La formazione continua nel settore salute"* (rep. atti n. 14/CSR) e, in particolare, l'articolo 10 che disciplina la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 novembre 2024 con il quale è stato integrato l'art. 10, comma 2, lett. c) del documento "*La formazione continua nel settore salute*", allegato A all'Accordo Stato Regioni 2 febbraio 2017, prevedendo, in aggiunta ai rappresentanti designati dalle Federazioni nazionali degli ordini professionali, anche un rappresentante della Federazione nazionale degli ordini della professione sanitaria di fisioterapista;

VISTO il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita la Commissione nazionale per la formazione continua per la durata di tre anni;

VISTI i decreti del Ministro della salute 1° agosto 2023, 19 marzo 2024 e 27 dicembre 2024 con cui è stata modificata la composizione della citata commissione;

VISTA la nota n. 115 del 21 gennaio 2025, con la quale la Federazione nazionale degli ordini della professione di fisioterapista ha designato quale proprio rappresentante in seno alla Commissione Nazionale per la formazione continua il Dott. Claudio Ciavatta.

RITENUTO pertanto di integrare la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022, come modificato dai decreti del Ministro della salute 1° agosto 2023, 19 marzo 2024 e 27 dicembre 2024.

DECRETA

Art. 1

1. L'art. 2 del decreto del Ministro della salute 27 settembre 2022, citato in premessa, è integrato con il seguente componente:

il Dott. Claudio Ciavatta, in rappresentanza della Federazione nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Prof. Orazio Schillaci



ORAZIO
SCHILLACI
11.02.2025
16:45:46
GMT+01:00

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

A9-33-02-DC-38-E0-53-BA-72-43-CD-05-E4-3C-03-5C-D8-E8-0C-B2

PAdES 1 di 2 del 11/02/2025 16:45:46

Soggetto: ORAZIO SCHILLACI TINIT-SCHRZO66D27H501W

Validità certificato dal 28/10/2022 15:28:42 al 28/10/2025 16:28:42

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. CA53D1BB



PAdES 2 di 2 del 11/02/2025 17:20:08

Soggetto: Ministero della salute

Validità certificato dal 19/12/2023 13:34:38 al 19/12/2026 13:34:38

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A. con S.N. 3260DA63

Commento: Reason

